



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

così composta:

dr.ssa Antonella Izzo presidente
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore
dr. Luca Comand consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno [REDACTED], decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 17/3/2023 e vertente

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con l'avvocato [REDACTED] nel cui studio in Roma alla Via [REDACTED] è elettivamente domiciliato;

PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE

E

[REDACTED] società di diritto svedese (C.F. [REDACTED]), con gli avvocati Marco Frazzica e Silvia Doria elettivamente domiciliata in Roma, Via Vincenzo Bellini 24;

PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: appello contro la sentenza n. [REDACTED] pubblicata il [REDACTED] del Tribunale di Roma.

FATTO E DIRITTO

§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: *“Con l’atto introduttivo del giudizio l’arch. [REDACTED], conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la [REDACTED], società costruttrice che aveva fornito i motori nel 2008 all’imbarcazione Shiloh di cui l’attore era l’utilizzatore, al fine di sentirla condannare al risarcimento per i danni riportati dalla imbarcazione nel sinistro occorso in data 08.03.2014 allorquando era in navigazione da Civitavecchia verso Porto Ercole nonché al ristoro dei danni dal medesimo patiti per lo spavento conseguente alla brutta avventura subita.*



In particolare l'attore sostiene che: i danni conseguiti alla propria imbarcazione, durante la predetta navigazione, sono imputabili a un difetto strutturale di un componente del motore (coperchio filtro acqua mare del motore destro che ha causato l'allagamento della sala macchina e la inevitabile immersione di tutti gli impianti annessi con conseguente perdita del controllo dell'imbarcazione stessa; tale coperchio non sarebbe soggetto a controlli, verifiche o sostituzioni e che non viene mai sostituito per tutta la durata di un motore.

A conforto delle proprie ragioni, l'attore produce verbale di sopralluogo redatto in data in data 18 marzo 2014, presso il [redacted] di Civitavecchia, relativo alla prova in mare dell'imbarcazione, che risulta sottoscritto dall'Arch. [redacted] dal [redacted] (capo dell' officina [redacted] autorizzata), dal Signor [redacted], meccanico motorista navale e dall'ing. [redacted], consulente di parte nominato dall'Arch. [redacted]. L'attore specifica altresì che tale prova del 18 marzo 2014 veniva effettuata durante la navigazione al fine di effettuare il trasporto in sicurezza con destinazione del cantiere navale [redacted] a Civitavecchia, per eseguire lavori urgenti e contemporaneamente effettuare la prova a mare già rimandata il giorno 14 marzo 2014 (nel giorno del primo sopralluogo), sostenendo che in tale prova (effettuata anche alla presenza del rappresentante della Officina Autorizzata [redacted]), si notava che quando si portava l'andatura della barca ad una velocità intorno ai 8/9 nodi a circa 1.400/1.600 giri, il flusso della perdita d'acqua dal coperchio del filtro della presa a mare posto sul motore destro, urtando sulla cinghia dell'alternatore e pompa acqua del motore schizzava copiosamente diffondendo l'acqua di mare per tutto l'ambiente circostante, cospargendola a getto sul sistema dei motori, sul pacco batterie, sulla autoclave, sui serbatoi e tutte le componentistiche elettriche a contatto con i motori e quando, invece, si procedeva ad un'andatura minima di 4/5 nodi di velocità con 900/1000 giri motore non si riscontrava nessuna perdita d'acqua dei motori; per tali ragioni l'attore sostiene che il sinistro e tutti i danni conseguiti all'imbarcazione sono riconducibili unicamente al difetto di progettazione e/o produzione da tale componente, di conseguenza l'evento dannoso per cui è causa è imputabile unicamente al costruttore del motore e quindi alla conventa [redacted]. Per ultimo l'attore sostiene che il malfunzionamento del coperchio filtro acqua mare del motore destro veniva attestato anche dalla [redacted] s.r.l. con la dichiarazione redatta in data 3 giugno 2014 e che per ovviare a tale problematica il produttore nel 2015 - 2016 ha modificato il tappo pressione producendolo in acciaio anziché in PVC.

Radicatosi dunque il contraddittorio, la [redacted] contesta quanto dedotto e prodotto dall'attore chiedendo il rigetto della domanda rilevando che nella fattispecie in esame non è applicabile il D.Lgs 205/2006 (Codice del Consumo) in quanto l'imbarcazione è oggetto di leasing e che parte attrice non ha azione diretta nei confronti del produttore, dovendo avanzare le proprie richieste nei confronti del venditore dell'imbarcazione ex art. 131 CdC, avverso il quale, però, l'azione sembra essere prescritta/decaduta ex art. 132 Codice del Consumo giacché l'imbarcazione de qua risulta acquistata in leasing nel 2008 e il sinistro è occorso ben oltre due anni dopo.

La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali sicché all'udienza del 14 gennaio 2019 le parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente.”

§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato, limitatamente al quantum risarcitorio, la domanda avanzata da [redacted] nei confronti di [redacted] e compensato le spese del giudizio.



A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: *“Occorre anzitutto esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta riguardanti sia la legitimatio ad causam e la prescrizione/decadenza dell'attore in applicazione dell'art. 1495 cod. civ. In proposito va premesso che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e la verifica della legitimatio ad causam va operata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e, dunque, indipendentemente dalla circostanza che sul punto sia stata sollevata tempestiva eccezione ad opera della parte interessata.*

Ciò precisato, va rilevato che dall'impostazione della domanda attorea emerge, con tutta evidenza, che l'inquadramento normativo cui l'attore riferisce riguarda la responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., per cui devono rigettarsi entrambe le eccezioni sollevate dalla convenuta giacché non può dubitarsi della titolarità della [REDACTED] di subire direttamente il giudizio in esame per responsabilità aquiliana di cui la prescrizione è decennale.

Più esattamente, in tema di concorso di responsabilità fra il venditore e il produttore, nelle cosiddette vendite “a catena”, spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori; quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.

Quindi la fonte della responsabilità della venditrice e della [REDACTED] ha diversa natura, posto che la prima risponde in via contrattuale e la seconda in via extracontrattuale; tale distinzione si ripercuote in primo luogo sul riparto dell'onere della prova.

Passando dunque all'esame della responsabilità aquiliana del produttore del prodotto risultato viziato, la disciplina applicabile (art. 2043 cc) comporta che il danneggiato – come già previsto dall'art. n.8 del DPR n. 224 del 1988 (trasfuso nell'art. 120 del CdC) - ha l'onere di dimostrare la colpa del produttore nella realizzazione difettosa del bene.

In particolare, va precisato che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato – anche nel caso di applicazione del codice consumeristico ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. N. 206/05 – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno. Una volta che il soggetto danneggiato abbia fornito tale prova, si trasferisce sul produttore l'onere di dimostrare che il prodotto non era difettoso o che sussistono altre cause di esclusione della responsabilità.

Applicando tale principio al caso di specie, può affermarsi che l'attore ha dimostrato l'esistenza di vizi lamentati. Difatti, può affermarsi che l'arch. [REDACTED] con la produzione dei documenti nn. 4 e 5, le cui circostanze sono state confermate dai testimoni escussi all'udienza del 30/10/2017 (teste [REDACTED]) ed in particolare a quelle del 02/02/2018 (teste [REDACTED]) e 22 giugno 2018 (teste [REDACTED]), ha fornito la prova dell'esistenza dell'imperfezione materiale del coperchio filtro acqua mare del motore destro tale da incidere sulla sicurezza e quindi sulla sua utilizzabilità con il passare del tempo.

Dalle emergenze istruttorie, è infatti emerso che, durante la navigazione in mare, con l'aumentare dei giri motore, la fuoriuscita dell'acqua mare è dipesa dalla deformazione del coperchio del filtro della presa a mare del motore dx (costituito in



materiale pvc) il quale "urtando sulla cinghia dell'alternatore e pompa acqua del motore schizzava copiosamente diffondendo l'acqua di mare per tutto l'ambiente circostante, cospargendola a getto sul sistema dei motori, sul pacco batterie, sulla autoclave, sui serbatoi e tutte le componentistiche elettriche a contatto con i motori"; per cui vanno escluse le diverse cause ipotizzate dalla convenuta (quali es. usura, errato avvvitamento/svitamento delle viti, omessa e/o cattiva manutenzione del motore e della stessa componentistica).

A tale riguardo il teste [redacted] di professione ingegnere navale, oltre a confermare tutti i capitoli di prova di cui alla memoria 183/6 dell'attore, ha specificato quale sia la natura del difetto del coperchio fornendo così la prova del collegamento causale tra difetto e danno; ha infatti affermato che: "Quello che è accaduto è dovuto alla deformazione del coperchio del filtro acqua – mare verificatosi all'aumentare dei giri del motore, non garantendo quindi la tenuta e favorendo l'ingresso di acqua mare". Così anche il teste [redacted], motorista navale, ha confermato anch'egli tutte le circostanze, dichiarando: "...preciso di aver visto la deformazione del tappo filtro acqua mare circuito acqua salata. A quanto mi risulta ci sono [redacted] ha modificato il tappo di pressione producendolo in acciaio anziché in pvc".

Dacché appare provata la riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel coperchio del motore destro. Devesi, dunque, affermare che il bene in questione non risulta essere conforme agli standard minimi di sicurezza previsti per legge non rientrando nello spettro del c.d. rischio tollerato ovvero non risulta compatibile con il livello di sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione specialmente all'uso (navigazione) e alla funzione per il quale il prodotto è destinato.

In punto quantum, l'attore ha prodotto in atti solo le fatture redatte dalla [redacted] (cfr. fatture nn. 96, 138 e 197 del 2014 e n. 31 del 2015 e preventivi nn. 213, 256 e 356 del 2014) che, ancorché recanti la corretta descrizione dei lavori asseritamente svolti e quantificati in modo preciso in modo tale da consentire un dettagliato controllo sulla determinazione dell'entità del danno, non risultano accompagnate da quietanza di pagamento, per cui tali prove documentali non possono ritenersi sufficienti e idonee a provare l'effettivo esborso effettuato dall'attore per la riparazione del danno alla propria imbarcazione (art. 2697 c.c.).

Al riguardo è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla se non è accompagnata da una quietanza o da accettazione (cfr. Cassazione civile, sez. VI, sentenza 12/02/2018 n° 3293; Cass. 20/7/2015 n. 15176; Cass., 19/7/2011 n. 15832). Parimenti va rigettata la richiesta dei danni psicologici "per la brutta avventura subita dall'attore durante la predetta navigazione", non avendo l'arch. [redacted] provato alcunché al riguardo.

Vista la reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio."

§ 3. – Ha proposto appello [redacted] rassegnando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, riformare l'appellata sentenza resa tra le parti dal Tribunale civile di Roma, sezione sedicesima, laddove ha rigettato le domande del Signor [redacted], per i motivi spiegati nel presente atto e, per l'effetto: confermare la esclusiva responsabilità della [redacted] relativamente all'incidente in mare occorso all'Arch. [redacted] in data 8 marzo 2014 ed ai danni conseguiti da ciò alla imbarcazione di cui è utilizzatore, conseguenti a cattiva ed errata progettazione e/o costruzione del componente indicato in premessa come causa del sinistro; con condanna, per l'effetto, della stessa società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 19.324,05, o di



quell'altra somma, maggiore o minore; il tutto con rivalutazione e interessi legali dalla maturazione di ogni credito sino al saldo. Si insiste nella richiesta di cui per la valutazione dei danni subiti dall'appellante, ove ciò si ritenga necessario. Con vittoria delle spese e dei compensi del procedimento, anche per il primo grado di giudizio.”

Ha resistito [redacted] rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale - respingere l'impugnazione avversaria per i motivi di cui alle difese. In via di appello incidentale - riformare la Sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. [redacted], pubblicata in data [redacted] nella parte in cui dichiara che, ex art. 2043 C.C., la colpa del produttore si presume e v'è inversione dell'onere della prova che genera una presunzione di responsabilità dei vizi della cosa in capo a questi; e conseguentemente - riformare la Sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. [redacted], pubblicata in data [redacted] nella parte in cui dichiara la responsabilità di [redacted] per la difettosità del Coperchio del filtro della presa a mare del motore destro, conseguentemente riformando la parte della Sentenza in cui, nel dispositivo, essa rigetta la domanda promossa dal Sig. [redacted] contro [redacted], con l'atto introduttivo del giudizio limitatamente al quantum. In via di subordine - respingere l'appello principale formulato dal Sig. [redacted] avverso la Sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. [redacted], pubblicata in data 04.09.2020, perché infondato in fatto e in diritto come illustrato in narrativa e conseguentemente confermare la Sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria in caso di rimessione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, da intendersi preceduti dall'espressione “VERO CHE”, segnatamente B) Il manuale di Istruzioni 7747987 che si rammostra [cfr. Doc. 2], alla pag. 63 riporta i controlli che devono essere effettuati giornalmente o ogni 14 giorni dall'utilizzatore dell'imbarcazione, tra cui compare la verifica “Filtro dell'acqua di mare. Pulire”; C) Al fine di eseguire la pulizia di cui al capitolo precedente, nel manuale [redacted] viene dichiarato che è necessario “... svitare il coperchio e rimuovere la piastra ...”, come da Doc. 2 pagg. 76, 77 che si rammostra, e successivamente riavvitare il tappo del filtro; D) Il coperchio del motore di cui al capitolo precedente aveva un costo di circa Euro 40,00=, come da Doc.ti 6 e 7 che si rammostrano. Si indica come teste: Signor [redacted] c/o [redacted]. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”

L'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 17/3/2023.

§ 4. – Per ragioni di priorità logica va esaminato l'appello incidentale proposto da [redacted], che investe l'an della responsabilità, rispetto all'appello principale proposto da [redacted], che riguarda il quantum risarcitorio.

§ 5. – L'appello incidentale proposto da [redacted] contiene due motivi.

§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Errata applicazione dell'art. 2043 c.c.: non c'è inversione dell'onere della prova e la colpa di [redacted] non deve affatto considerarsi presunta”.

Con tale motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente fatto applicazione di principi sul riparto dell'onere probatorio propri della speciale responsabilità da prodotto difettoso, dopo aver escluso che nel caso di specie tale speciale responsabilità potesse trovare applicazione.

Il secondo motivo è intitolato: “Omesso esame di documenti”.



Con tale motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito il danno alla difettosità di un tappo senza verificare le cause di tale difetto, le quali sarebbero state da attribuire all'eccessiva pressione creata nel circuito di presa dell'acqua di mare, come affermato dallo stesso consulente di parte di

I motivi vanno trattati congiuntamente per connessione e sono fondati.

Il Tribunale ha qualificato l'azione proposta da [redacted] contro il produttore di prodotto difettoso, [redacted], come azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. non soggetta alle speciali decadenze o prescrizioni proprie del codice del consumo.

La riqualificazione come generica azione aquiliana non è stata oggetto di critica da parte dell'appellante principale, che avrebbe avuto interesse ad invocare l'applicazione dello speciale criterio di imputazione della responsabilità di cui alla disciplina consumeristica, sicchè, in difetto di impugnazione, su tale qualificazione è sceso il giudicato.

Applicando i principi di ripartizione dell'onere della prova propri della generale responsabilità aquiliana il Tribunale avrebbe dovuto verificare che [redacted] dimostrasse la condotta colpevole del produttore nell'immettere sul mercato un tappo difettoso in PVC della presa a mare del filtro della pompa dell'acqua, tanto più che l'imbarcazione aveva sei anni di navigazione e la funzionalità di quel tappo avrebbe dovuto essere garantita da periodiche manutenzioni del filtro.

Viceversa, il Tribunale ha ritenuto che [redacted] dovesse semplicemente provare il collegamento causale tra il difetto che il tappo presentava al momento del fatto e il danno, spettando al produttore provare che il difetto non sussistesse al momento della messa in circolazione del prodotto.

In altri termini, il Tribunale ha fatto applicazione dei principi di ripartizione dell'onere probatorio propri della speciale responsabilità presunta di cui all'art. 120 del d.lgs. 206 del 2005, pure espressamente esclusa nell'inquadramento normativo della fattispecie di danno sottoposta al suo esame.

Al contrario, applicando l'art. 2043 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che non fosse stata provata la condotta colposa del produttore, per non essere emerso alcun elemento che suffragasse l'immissione sul mercato di un difetto originario o di un'inadeguatezza del tappo in PVC della presa a mare del filtro della pompa dell'acqua, la cui funzionalità dipendeva dall'osservanza di periodiche manutenzioni del filtro che normalizzassero la pressione dell'acqua sul tappo.

Ed invero, è in atti perizia di parte commissionata dallo stesso [redacted] a supporto di una richiesta di indennizzo assicurativo, nella quale può leggersi che l'espulsione del tappo è dipesa da surriscaldamento del motore per sovrappressione nel circuito di presa dell'acqua di mare.

Ciò significa che all'origine del danno non vi era un difetto del prodotto fornito sei anni prima, bensì l'ostruzione dell'impianto di raffreddamento, dovuta verosimilmente alla mancata pulizia del circuito di presa dell'acqua di mare normalmente intasato dall'ingresso di fango o alghe.

§ 6. – L'appello principale proposto da [redacted] contiene due motivi.

§ 6.1 – Il primo è intitolato: "*Prova del danno subito, efficacia probatoria delle fatture di spese allegate*".



Con tale motivo l'appellante principale lamenta che il Tribunale, dopo aver assunto la congruità degli interventi riparatori effettuati, avrebbe contraddittoriamente negato che il danno fosse stato provato, trascurando pure che il legale rappresentante della [redacted] riconosciuto come veritiere le fatture emesse, le quali avrebbero documentato l'effettuazione dei lavori, dal cui pagamento egli [redacted] non avrebbe potuto essere esentato.

Il motivo, pure assorbito dal difetto di responsabilità di [redacted], è comunque infondato.

Il Tribunale non ha affermato la congruità degli interventi riparatori descritti nelle fatture, né accertato che questi fossero stati effettuati, limitandosi a rilevare che la descrizione degli interventi avrebbe potenzialmente consentito di verificarne la congruità e che la loro effettuazione era solo asserita ma non provata, restando assorbente il rilievo che i danni corrispondenti ad esborsi per riparazioni dovessero essere dimostrati mediante fatturazioni quietanzate, secondo il principio giurisprudenziale espressamente richiamato.

A nulla rileva che il teste [redacted], legale rappresentante della [redacted] avrebbe riconosciuto come proprie le fatture emesse, restando indimostrato il relativo esborso, né è vero che sarebbe provata l'effettuazione dei lavori avendo il teste [redacted] parlato, sulla base dell'esame delle fatture, di lavori necessari, di cui però non è stata in grado di confermare data e ora di effettuazione.

Oltretutto, l'asserito esborso di € 19.324,05, reclamato quale risarcimento dei danni, è solo per meno della metà riscontrato da fatture, di cui tuttavia non viene provato il pagamento.

§ 6.2 – Il secondo motivo è intitolato: *“Mancata ammissione della ctu per la valutazione dei danni subiti dall'attore, odierno appellante”*.

Con tale motivo l'appellante principale lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere ctu per la quantificazione dei danni, proprio perché aveva ritenuto che le semplici fatture fossero insufficienti a provare gli esborsi. Il diniego della ctu sarebbe stato pure contraddittorio dopo l'ammissione della prova testimoniale.

Il motivo, pure assorbito dal difetto di responsabilità di [redacted], è comunque infondato.

La prova testimoniale è stata ammessa, ricorrendone i presupposti di legge, per la dimostrazione dell'*an* del danno, vertendo sulla ricostruzione dei fatti relativi all'allagamento del vano motore nel corso della navigazione da Civitavecchia a Porto Ercole, mentre la prova degli esborsi che [redacted] avrebbe sopportato in conseguenza di quegli eventi avrebbe dovuto essere fornita mediante pagamenti per le riparazioni, pure preventivate e fatturate, senza che egli possa giovarsi, in alternativa a tale lacuna probatoria, di indagini peritale per la quantificazione di tali esborsi.

§ 7. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in relazione all'effettivo valore della causa, nel minimo attesa la semplicità delle questioni.

§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui



all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante in via principale.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da [redacted] nei confronti di [redacted], nonchè sull'appello incidentale proposto da [redacted] nei confronti di [redacted], contro la sentenza n. [redacted] pubblicata il [redacted] resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. – accoglie l'appello incidentale totalmente, e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da [redacted]
2. – dichiara assorbito, e, comunque, rigetta l'appello principale;
3. condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted] liquidate, per il primo grado, in complessivi € 2.540,00, di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, e, per il presente grado, in complessivi € 2.906,00, di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante in via principale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma il giorno 17/3/2023.

L'estensore

Marco Emilio Luigi Cirillo

Il presidente

Antonella Izzo

